

Rapporto

numero

data

Dipartimento

3 maggio 2021

GRAN CONSIGLIO

Concerne

**dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
concernente il decreto di non luogo a procedere 29 aprile 2021 emanato dal
Procuratore generale Andrea Pagani con riferimento alle segnalazioni
datate 24 marzo 2018, 25 aprile 2018, 20 novembre 2018, 29 gennaio 2019,
12 febbraio 2019 e 11 maggio 2019 del deputato Matteo Pronzini in relazione
al riscatto di anni di misure di previdenza da parte dei Consiglieri di Stato**

Con gli esposti in oggetto, il Gran Consigliere Matteo Pronzini ha segnalato al Ministero Pubblico per eventuale “*rilevanza penale*”, fra l’altro, il fatto che alcuni Consiglieri di Stato hanno potuto riscattare degli anni di previdenza professionale ad un “prezzo” troppo basso, creando così un danno allo Stato del Canton Ticino.

Alla luce delle suddette segnalazioni il Procuratore generale ha d’ufficio considerato la fattispecie dal profilo del reato di abuso di autorità ai sensi dell’art. 312 CP, secondo il quale commettono abuso di autorità (e sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria) i membri di un’autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé stessi o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri.

In data 21 gennaio 2021, lo stesso Procuratore generale – appurato che stante “*la situazione d’assenza di una base legale specifica sul metodo di calcolo dei prezzi dei riscatti ad opera dei Consiglieri di Stato e considerato, altresì, che chi li ha fissati negli anni si è appoggiato sul rinvio dell’art. 20 LOnCdS [Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato] al Regolamento della cassa pensione, dapprima, e su quello dell’IPCT, poi, ossia sulle uniche regole in vigore al livello cantonale in ambito pensionistico, ribadendo inoltre che il Legislatore ha comunque voluto garantire ai Ministri un assetto previdenziale favorevole in specie in ordine al ridotto numero di anni (quindici) per raggiungere il massimo delle misure previdenziali, è pacifico che non è stato commesso abuso d’autorità: né da chi ha eseguito i calcoli né da chi ha beneficiato degli stessi. In effetti, sulla scorta della situazione in essere, il primo non può aver creduto che non stesse agendo conformemente ai propri obblighi. I secondi, dal canto loro, si sono limitati ad accettare delle proposte di riscatto allestite sulla scorta di calcoli complessi e, per di più, aderenti ad una prassi decennale*” - vista l’assenza degli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità ha quindi emanato il decreto di non luogo a procedere in oggetto (allegato al presente rapporto).

Si rammenta che, ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP (in combinazione con gli art. 393 segg. CPP), il termine di reclamo - non prorogabile - contro un decreto di non luogo a procedere è di 10 giorni dall’intimazione dello stesso.

Come già illustrato nei precedenti rapporti¹ dello scrivente Ufficio presidenziale, gli approfondimenti giuridici svolti con il concorso del Consulente giuridico e del Segretario

¹ Cfr. rapporti del [21 febbraio 2018](#), [12 marzo 2018](#), [2 ottobre 2018](#), [12 marzo 2019](#) e [21 gennaio 2021](#)

generale del Gran Consiglio hanno permesso di appurare che, in simili fattispecie, la competenza di decidere circa l'inoltro, in rappresentanza dello Stato quale eventuale parte lesa ed accusatore privato, di un reclamo avverso un decreto di abbandono o di non luogo a procedere è del plenum del Gran Consiglio, ritenuto il compito di alta vigilanza sul Consiglio di Stato spettante al Gran Consiglio in virtù dell'art. 57 cpv. 2 Cost. TI, e per applicazione analogica della norma di cui all'art. 20 cpv. 2 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 166.100; LResp). Del resto, l'art. 17 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (RL 171.100; LGC) non conferisce, in questo contesto, alcuna competenza decisionale all'Ufficio presidenziale: da un lato, l'adozione di una decisione circa l'inoltro di un reclamo contro un decreto di non luogo a procedere esula chiaramente dalle competenze organizzative, amministrative e gestionali spettanti a questo Ufficio in virtù del citato disposto; d'altro canto, nessuna disposizione di legge gli attribuisce tale compito (art. 17 cpv. 6 LGC). Inoltre, l'art. 87 cpv. 2 LGC, riguardante i ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio, è manifestamente inapplicabile alla presente fattispecie.

Si ritiene che la decisione del Gran Consiglio circa l'inoltro di un eventuale reclamo contro il summenzionato decreto di non luogo a procedere debba essere adottata a scrutinio segreto, analogamente alla soluzione prevista dall'art. 20 cpv. 2 LResp nel contesto del promovimento di un'azione civile contro deputati al Gran Consiglio, Consiglieri di Stato e membri dell'ordine giudiziario. Si considera altresì che il requisito della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio, previsto dalla citata norma per il promovimento di un'azione civile, valga anche per l'impugnazione di un decreto di non luogo a procedere.

Riguardo ai fondamenti di un'eventuale impugnazione, si rammenta che, mediante reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP, sono censurabili le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; e l'inadeguatezza.

Per quanto gli consti, l'Ufficio presidenziale non ha motivo di dubitare che il decreto di non luogo a procedere qui in discussione sia fondato su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Può inoltre condividere le conclusioni del Procuratore generale secondo il quale non si ravvisano gli elementi costitutivi di un abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP, a carico degli interessati.

L'Ufficio presidenziale propone pertanto al Gran Consiglio di non impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, il decreto di non luogo a procedere del 29 aprile 2021.

Come nei già citati rapporti 21 febbraio 2018, 12 marzo 2018, 2 ottobre 2018, 12 marzo 2019 e 21 gennaio 2021 dello scrivente Ufficio presidenziale, va ribadito che la rinuncia all'impugnazione del decreto di non luogo a procedere non pregiudica in alcun modo l'esercizio dell'alta vigilanza sul Consiglio di Stato in relazione agli aspetti amministrativi della vicenda.

Per l'Ufficio presidenziale

Il Presidente del Gran Consiglio: Nicola Pini

Il Segretario generale del Gran Consiglio: Tiziano Veronelli